



25.06.2025

---

# **Commento concernente la modifica dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025

---

---

**Indice**

1	Introduzione .....	3
2	Punti essenziali del progetto .....	3
3	Rapporto con il diritto internazionale .....	4
4	Commento ai singoli articoli.....	4
5	Ripercussioni .....	8

## 1 Introduzione

L'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif). Secondo l'articolo 15 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono essere esportati solo con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Nell'esaminare le condizioni per le autorizzazioni all'esportazione dei rifiuti, l'autonomia di smaltimento di cui all'articolo 30 capoverso 3 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) (RS 814.01) svolge un ruolo importante: l'articolo 17 lettera c OTRif elenca i tipi di rifiuti che in linea di massima vanno smaltiti in Svizzera. Si tratta di rifiuti per i quali i Cantoni sono competenti per lo smaltimento ai sensi dell'articolo 31b LPAmb (rifiuti urbani, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico) come pure di altri rifiuti di massa come le scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani o i rifiuti edili combustibili misti. Questi rifiuti sono difficili da stoccare e pertanto, nel caso in cui fosse necessario un deposito intermedio, comporterebbero rapidamente costi elevati, notevoli problemi di spazio e difficoltà igieniche. Diventa pertanto particolarmente importante garantire la sicurezza e l'autonomia di smaltimento per quanto riguarda questi rifiuti.

Negli ultimi anni gli sviluppi seguenti hanno denotato conflitti di obiettivi e difficoltà nell'esecuzione.

1. Con la sostituzione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) con l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), conformemente al mandato del Parlamento, a partire dal 1° gennaio 2016 il termine «rifiuti urbani» è stato definito in modo più restrittivo, al fine di liberare una parte dei rifiuti dal monopolio dello Stato. Dall'esame dei casi attuali emerge come, in base alla formulazione vigente dell'articolo 17 lettera c numero 1 OTRif, le condizioni per l'esportazione di rifiuti misti combustibili provenienti dall'industria e dall'artigianato sono sostanzialmente soddisfatti, sebbene si tratti di rifiuti di massa e l'infrastruttura per il loro smaltimento sia presente in Svizzera e andrebbe utilizzata.
2. Sono sempre di più i rifiuti urbani che vengono raccolti separatamente (ad es. capsule di caffè, rifiuti di plastica misti) per essere valorizzati. Per varie ragioni (promozione dell'innovazione, possibili alternative per il riciclaggio, evitare distorsioni del mercato), può essere opportuno esportare tali rifiuti per consentire innanzitutto la valorizzazione materiale ai sensi dell'economia circolare.
3. I rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche sono considerati rifiuti urbani e devono essere smaltiti in Svizzera. Attualmente tuttavia, i rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese non sono soggetti alle restrizioni, in quanto considerati specifici dell'impresa. Di fatto, seppure tali rifiuti differiscano in termini di quantità, spesso presentano la stessa composizione in termini di contenuto e sono difficilmente distinguibili. La disparità di trattamento esistente fra gli scarti verdi provenienti dalle economie domestiche e quelli provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese è difficile da comunicare e da far rispettare. Si può presumere che l'infrastruttura per la loro valorizzazione in Svizzera sia garantita da un numero elevato di impianti.

La presente revisione consente di risolvere i suddetti conflitti d'interesse precisando e aggiornando le restrizioni all'esportazione.

Ulteriori modifiche includono adeguamenti di minore entità destinati a migliorare l'esecuzione.

## 2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contiene le seguenti proposte di modifica.

- Nelle deroghe all'obbligo di autorizzazione per le imprese di smaltimento in Svizzera, il termine «pile» è sostituito da «pile portatili» per tenere conto del fatto che oggi non solo le pile al piombo, bensì anche ad esempio quelle al litio sono installate nei veicoli e smaltite (art. 8 cpv. 2 lett. e).

- Viene creata una base legale per l'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato da parte dei Cantoni nella regione di confine (art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>).
- Il termine «rifiuti urbani» è sostituito dalla denominazione concreta dei tipi di rifiuto. In tal modo, si precisano e aggiornano le restrizioni all'esportazione. La modifica tiene conto dell'interpretazione del termine «rifiuti urbani» consolidata negli ultimi anni, dell'ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate e dei nuovi impianti di selezione di rifiuti misti (art. 17 lett. c n. 1 e 4).
- Viene inserita la descrizione «rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche come pure scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno» per eliminare la disparità di trattamento per quanto concerne l'esportazione di questi rifiuti, che questi provengano dalle economie domestiche o dalle imprese (art. 17 lett. c n. 5).
- La descrizione dei rifiuti importati ai fini della valorizzazione energetica in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e poi riesportati e delle loro scorie deve essere adattata alla prassi e ampliata (art. 17 lett. d n. 2 e 2<sup>bis</sup>).
- Concerne solo il tedesco: il termine «Abraum» non è più utilizzato e può essere stralciato (art. 17 lett. d n. 4).
- Viene abbreviata la procedura di tacito consenso per il transito di rifiuti attraverso la Svizzera (art. 29 cpv. 1).
- L'UFAM è designato esplicitamente come autorità competente e corrispondente per la Convenzione di Basilea (art. 36a).

### 3 Rapporto con il diritto internazionale

L'OTRif consente alla Svizzera di attuare le disposizioni della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05) e della Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL del 14 giugno 2001 relativa alla modifica della Decisione C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052). Questi accordi, pur prevedendo requisiti minimi relativi al controllo e principi per l'autorizzazione di movimenti transfrontalieri di rifiuti, consentono espressamente un'attuazione opportuna sulla base delle prescrizioni nazionali degli Stati membri. Le presenti modifiche dell'OTRif non hanno pertanto ripercussioni sugli obblighi internazionali della Svizzera.

## 4 Commento ai singoli articoli

### 4.1 Articolo 8 capoverso 2 lettera e

I posti di raccolta esentati dall'obbligo d'autorizzazione designati dalle autorità possono accettare solo pile provenienti da economie domestiche. La versione attuale della disposizione esclude quindi l'accettazione di pile al piombo. Anche le pile di trazione dei veicoli (ad es. quelle al litio delle auto elettriche o delle biciclette elettriche) non sono idonee per la consegna a questi posti di raccolta.

Il termine «pile» è sostituito dal termine «pile portatili» come definito nell'allegato 2.15 numero 1 capoverso 3 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPCchim; RS 814.81) per designare le pile che i posti di raccolta possono accettare senza autorizzazione. L'ORRPCchim definisce le pile portatili come pile che:

- a. sono sigillate;
- b. possono essere tenute in mano;

- c. non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo; e
- d. non sono pile per autoveicoli.

#### **4.2 Articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>**

In linea di principio, l'UFAM è responsabile dell'esecuzione del traffico transfrontaliero di rifiuti. La prassi ha dimostrato tuttavia che la procedura di autorizzazione per l'esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato tramite notifica all'UFAM è complessa, in quanto l'UFAM non ha accesso diretto alle informazioni necessarie. I Cantoni sono molto più informati sui siti contaminati e non contaminati presenti sul loro territorio, oltre a conoscere meglio sia le imprese edili che le discariche nella regione di confine. I Cantoni possono quindi valutare e autorizzare le richieste di esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in modo più rapido e semplice. È quindi ragionevole e opportuno che i Cantoni particolarmente interessati possano rilasciare direttamente le relative autorizzazioni. Le responsabilità in materia devono essere disciplinate di conseguenza nel diritto cantonale. La procedura di autorizzazione cantonale deve essere retta dagli articoli 15–21 OTRif.

#### **4.3 Articolo 17 lettera c numero 1**

Secondo l'articolo 30 capoverso 3 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Il termine «ragionevole» è vago e viene quindi concretizzato a livello di ordinanza.

L'autonomia di smaltimento si basa sul principio che i rifiuti di massa difficili da stoccare per i quali i Cantoni devono garantire la sicurezza di smaltimento o per i quali l'infrastruttura è garantita in modo durevole dall'esistenza di un numero elevato d'impianti devono essere smaltiti in Svizzera. Un'interruzione del percorso di smaltimento avrebbe rapidamente conseguenze indesiderate (sviluppo di odori nei luoghi di stoccaggio o addirittura interruzione della raccolta da parte di privati o imprese). Tutti questi aspetti spiegano la necessità di un percorso di smaltimento sicuro in Svizzera.

Dall'esecuzione è emerso che l'attuale formulazione dell'articolo 17 lettera c numero 1 OTRif comporta difficoltà di applicazione. Mentre l'esportazione di rifiuti non raccolti separatamente delle economie domestiche, come rifiuti solidi urbani o rifiuti ingombranti, e di rifiuti edili combustibili non selezionati è limitata in modo chiaro, la versione attuale dell'articolo 17 lettera c numero 1 OTRif consente l'esportazione di rifiuti misti combustibili dell'industria e dell'artigianato. Potenzialmente, potrebbero essere esportate fino a 700 000 tonnellate di questi rifiuti, anche se si tratta di rifiuti di massa e l'infrastruttura di smaltimento per tali rifiuti è presente e garantita dai 29 IIRU e 6 cementifici presenti in Svizzera. L'elevato numero di impianti disponibili in Svizzera continua a rendere possibile la concorrenza sul mercato dello smaltimento di questi rifiuti e previene l'insorgere di posizioni di monopolio. I detentori dei rifiuti continuano a disporre di sufficienti e ragionevoli possibilità di smaltimento.

Inoltre, da alcuni anni sono disponibili sul mercato impianti che consentono di selezionare i rifiuti non raccolti separatamente (rifiuti ingombranti e altri rifiuti combustibili delle imprese). Al massimo il 20 per cento dell'input (ad es. metalli, carta, cartone o legno) viene separato per la valorizzazione materiale; il resto è destinato alla valorizzazione energetica. La Svizzera dispone di una capacità sufficiente per smaltire questi residui misti combustibili provenienti dalla selezione (v. punto precedente). Inoltre, non si devono creare falsi incentivi che rendano più attrattiva la raccolta non separata di rifiuti industriali combustibili in quanto l'eventuale valorizzazione energetica della frazione residua è più conveniente all'estero. Piuttosto, nell'interesse dell'economia circolare, si dovrebbe promuovere la raccolta differenziata in loco per riciclare i materiali, in modo da raggiungere il maggiore tasso di riciclaggio possibile. L'attenzione dedicata alle possibilità di smaltimento sostenibile e innovativo deve essere rivolta principalmente alla raccolta differenziata. I rifiuti raccolti separatamente (ad es. la plastica) esportati per la valorizzazione materiale continuano a non essere interessati dalle restrizioni all'esportazione.

La definizione di rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR comprende tutti i rifiuti provenienti dalle economie domestiche. Inoltre, sono considerati rifiuti urbani anche quelli provenienti da amministrazioni pubbliche e imprese (con meno di 2,5 equivalenti a tempo pieno) la cui composizione in termini di

contenuto e quantità è paragonabile a quella dei rifiuti domestici (art. 3 lett. a n. 2 e 3 OPSR). La definizione legale include quindi non solo i rifiuti solidi urbani misti e i rifiuti ingombranti, ma anche ad esempio i rifiuti domestici raccolti separatamente.

Attualmente varie frazioni aggiuntive provenienti dalle economie domestiche (plastica, capsule di caffè, mozziconi di sigaretta) vengono raccolte separatamente ai fini della valorizzazione materiale. Anche le frazioni raccolte separatamente devono essere considerate rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 17 lettera c numero 1 OTRif in combinato disposto con l'articolo 3 lettera a OPSR. Possono essere esportati solo se risulta impossibile smaltirli in Svizzera. Tuttavia, sul territorio nazionale mancano le infrastrutture per la valorizzazione materiale di questi rifiuti o le capacità per trattarli tutti sono insufficienti.

Ha tuttavia senso mantenere l'autonomia di smaltimento solo se lo si può garantire con un numero elevato d'impianti o con l'obbligo di mantenere un'infrastruttura pubblica. Se lo smaltimento in Svizzera non è garantito in maniera completa e durevole, l'UFAM dovrebbe assegnare contingenti di esportazione. Tuttavia, l'UFAM non è in grado di censire e valutare le capacità disponibili in un mercato dinamico. Inoltre, una limitazione a livello svizzero potrebbe distorcere il mercato o portare a una situazione di monopolio che ostacolerebbe lo sviluppo di processi innovativi e, infine, renderebbe più difficile il riciclaggio.

Il nuovo articolo 17 lettera c numero 1 precisa che i rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese nonché le frazioni da essi ricavate per la valorizzazione energetica devono essere smaltiti, se possibile, in Svizzera. I rifiuti urbani raccolti separatamente a scopo di valorizzazione materiale non rientrano invece nell'articolo 17 lettera c numero 1 e possono essere esportati se, tra l'altro, si dimostra che lo smaltimento è rispettoso dell'ambiente.

La nuova formulazione dell'articolo 17 lettera c numero 1 rinuncia all'uso del termine «rifiuti urbani» secondo l'OPSR, che mira in particolare a disciplinare il finanziamento e le responsabilità. Piuttosto, i tipi di rifiuti interessati dalle restrizioni all'esportazione sono elencati esplicitamente e descritti con maggiore precisione. Ciò migliorerà la comprensione e l'esecuzione e quindi anche la certezza del diritto per gli attori interessati.

L'articolo 17 lettera c numero 2, invece, deve esplicitare con chiarezza che qui si intendono le scorie provenienti da IIRU e non da altri impianti (ad es. impianti di incenerimento dei rifiuti speciali). La formulazione «impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga» è utilizzata per descrivere gli IIRU nell'articolo 31 lettera c OPSR e va quindi utilizzata anche qui.

Inoltre, nell'articolo 23 si intendono effettivamente «rifiuti urbani» ai sensi dell'articolo 3 lettera a OPSR, ossia quei rifiuti che rientrano nel monopolio cantonale di smaltimento. Solo per questi rifiuti potrebbe essere autorizzata la reimportazione delle scorie, poiché la creazione di capacità per lo smaltimento delle scorie provenienti dall'incenerimento dei «rifiuti urbani» è di competenza dei Cantoni (attraverso la pianificazione della gestione dei rifiuti).

#### **4.4 Articolo 17 lettera c numero 4**

La descrizione precedente dei rifiuti viene integrata con l'espressione «e relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica» per tenere conto del fatto che da alcuni anni sono disponibili sul mercato impianti che consentono di selezionare i rifiuti non raccolti separatamente. Come già indicato nel capitolo 4.3, al massimo il 20 per cento dell'input (ad es. metalli, carta, cartone o legno) viene separato per la valorizzazione materiale; il resto è destinato alla valorizzazione energetica. La Svizzera dispone di una capacità sufficiente per smaltire questi residui misti combustibili provenienti dalla selezione (v. anche cap. 4.3).

#### **4.5 Articolo 17 lettera c numero 5**

Questo capoverso disciplinerà i rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche e gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (esclusi i rifiuti di legno).

Come per i rifiuti non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, i rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche e gli scarti vegetali provenienti dalla

manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (rifiuti verdi) sono rifiuti di massa difficili da stoccare. Occorre smaltirli in Svizzera secondo i principi stabiliti al punto 4.2 per concretizzare l'articolo 30 capoverso 3 LPAmb.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 17 lettera c numero 1, l'esportazione di rifiuti biogeni domestici raccolti separatamente è consentita solo in misura alquanto limitata, dato che si tratta di rifiuti urbani ai sensi dell'OPSR. È invece consentita l'esportazione di scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (erba tagliata o foglie miste a parti potate, rami e ramoscelli). Tuttavia, la differenziazione in base all'origine è difficile sotto il profilo della comunicazione e dell'esecuzione. I due tipi di rifiuti non presentano pressoché differenze in termini di composizione.

Secondo i dati a disposizione dell'UFAM, ogni anno l'ortoflorovivaismo produce in totale circa 330 000 tonnellate (dati 2019) di scarti verdi, di cui 6 200 tonnellate (dati 2022) vengono esportate, ossia una quota pari al 2 per cento.

In Svizzera esistono oltre 300 impianti per il compostaggio e la fermentazione dei rifiuti biogeni. Si può quindi ipotizzare che a livello svizzero sia disponibile una capacità sufficiente per il trattamento degli scarti verdi provenienti sia dalle economie domestiche che dalle imprese a condizioni economiche. Secondo il nuovo articolo 17 lettera c numero 4, i rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese devono essere smaltiti principalmente in Svizzera. L'elevato numero di impianti disponibili in Svizzera e la piccola quantità supplementare continuano a rendere possibile la concorrenza sul mercato dello smaltimento. I detentori dei rifiuti continuano a disporre di sufficienti e ragionevoli possibilità di smaltimento.

La modifica alla disposizione relativa all'esportazione di rifiuti di legno non ha alcun effetto. Circa il 95 per cento dei rifiuti di legno esportati è destinato alla valorizzazione materiale, in quanto in Svizzera solo pochi impianti utilizzano il legname di scarto per produrre materiali a base di legno. Le misure di politica energetica della Svizzera e dei Paesi limitrofi, nonché la determinazione dei prezzi da parte degli operatori del mercato, hanno portato da anni a un calo delle esportazioni di rifiuti di legno destinati alla valorizzazione energetica, che oggi ammontano a meno del 2,5 per cento. Ciò significa che solo circa 20 000 delle 850 000 tonnellate di rifiuti di legno prodotti in Svizzera vengono destinati a valorizzazione termica all'estero (dati 2021). Dei rifiuti di legno fanno parte anche gli scarti della potatura di alberi e arbusti, che solitamente sono avviati alla valorizzazione energetica senza compostaggio o fermentazione.

L'esportazione di rifiuti biogeni da imprese che contengono sottoprodotti di origine animale è regolata dall'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) e dalle ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11, RS 916.443.10) e non è quindi interessata da questa disposizione.

#### **4.6 Articolo 17 lettera d capoverso 2**

La Svizzera deve essere il più possibile autosufficiente anche per quanto riguarda la messa a disposizione di infrastrutture per il deposito di rifiuti nelle discariche. Salvo poche eccezioni, l'esportazione di rifiuti destinati al deposito in discarica non è ammessa. La pianificazione dei volumi di discarica necessari rientra nelle competenze cantonali.

Il vigente articolo 17 lettera d numero 2 OTRif consente l'esportazione di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati per le quali è stata richiesta la ripresa nella domanda d'importazione. Tuttavia, spesso nella prassi non sono solo i rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 lettera a OPSR a essere importati per la valorizzazione termica negli IIRU, ma anche i rifiuti misti combustibili delle imprese o i residui di rifiuti urbani raccolti separatamente.

Il numero 2 dell'articolo 17 lettera d è modificato in modo tale che anche le scorie derivanti dall'incenerimento di rifiuti combustibili raccolti misti di imprese importati o dall'incenerimento di residui della selezione dei rifiuti urbani raccolti separatamente possano essere esportate per il deposito.

#### **4.7 Articolo 17 lettera d capoverso 2<sup>bis</sup>**

Come menzionato nel capitolo 4.6, spesso nella prassi non sono solo i rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 lettera a OPSR a essere importati per la valorizzazione termica negli IIRU, ma anche altri rifiuti, come in questo caso i rifiuti edili combustibili non selezionati o i residui risultanti dalla selezione di tali rifiuti.

All'articolo 17 lettera d viene aggiunto un numero 2<sup>bis</sup>, in modo tale che anche le scorie derivanti dall'incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati o dall'incenerimento di residui della selezione di tali rifiuti possano essere esportate per il deposito.

#### **4.8 Articolo 17 lettera d capoverso 4**

In tedesco il termine «Abraum» nell'espressione «Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial» (in italiano «materiale di scavo e di sgombero») deriva da una versione precedente dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). Oggi in tedesco si utilizza esclusivamente l'espressione «Aushub- und Ausbruchmaterial», il termine «Abraum» è stato stralciato. In italiano l'espressione «materiale di scavo e di sgombero» resta invariata. La modifica non comporta ripercussioni sull'esecuzione.

#### **4.9 Articolo 29 capoverso 1**

I rifiuti possono attraversare la Svizzera solo se il transito è stato notificato all'UFAM e se quest'ultimo non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma di ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente del Paese importatore. Il periodo di elaborazione dell'UFAM sarà ridotto a 5 giorni. Da un lato, ciò evita inutili tempi di attesa per le imprese coinvolte e, dall'altro, consente all'UFAM di continuare a vietare il transito se sospetta che lo smaltimento possa mettere in pericolo l'ambiente o che stia avvenendo un traffico non autorizzato.

#### **4.10 Articolo 36a**

Conformemente all'articolo 5 della Convenzione di Basilea, le Parti contraenti designano un'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione. Il nuovo articolo 36a menziona ora esplicitamente l'UFAM.

### **5 Ripercussioni**

#### **5.1 Ripercussioni per la Confederazione**

La modifica dell'articolo 17 precisa e aggiorna una prassi che l'UFAM applica già da molti anni. Non sono da prevedere ripercussioni per la Confederazione.

In qualità di autorità responsabile dell'esecuzione della Convenzione di Basilea, da anni l'UFAM si trova ad affrontare un forte aumento delle domande di esportazione e di importazione di rifiuti. Se nel 2003 erano state presentate 559 domande, da allora il numero si è stabilizzato intorno alle 1000 all'anno. A queste si aggiungono tra le 150 e le 350 domande di transito attraverso la Svizzera. Il motivo è la crescente specializzazione e internazionalizzazione della gestione dei rifiuti. Ad esempio, per la valorizzazione dei rifiuti servono spesso diverse fasi procedurali, che vengono eseguite da varie imprese di smaltimento in Svizzera e all'estero. Inoltre, nell'ambito della Convenzione di Basilea è stato deciso di sottoporre all'obbligo di notifica le plastiche miste.

Oltre al rilascio delle autorizzazioni, è aumentato anche il lavoro di consulenza per il numero crescente di attori, l'elaborazione delle domande di modifica, i controlli delle prove dello smaltimento e la restituzione delle garanzie finanziarie, la gestione dei conferimenti errati e il coordinamento con le autorità estere interessate.

Con il passaggio parziale allo scambio elettronico dei documenti relativi alle domande, l'UFAM non richiede più agli esportatori di inviare le copie a tutte le autorità coinvolte. Tuttavia, ciò comporta che l'UFAM deve produrre delle copie se l'autorità estera insiste nel riceverle in forma cartacea.

A causa dell'aumento del numero di domande e dell'onere supplementare necessario per trattarle, da diversi anni non è più possibile evadere le domande entro i termini di legge. Ciò ha provocato numerosi reclami da parte delle imprese interessate. In alcuni casi, queste hanno dovuto rimandare i trasporti programmati a causa della mancanza dell'autorizzazione e hanno dovuto affrontare difficoltà nello stoccaggio. Tale situazione è stata contrastata con il controfinanziamento di un posto all'80 per cento dall'inizio del 2025.

Le uscite supplementari saranno finanziate dall'aumento della tassa di base per il rilascio delle autorizzazioni d'esportazione e d'importazione, che passerà dagli attuali 700 a 800 franchi. L'aumento moderato degli emolumenti è giustificabile, soprattutto in considerazione dei servizi aggiuntivi forniti dall'UFAM per gli esportatori.

## **5.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni**

Le modifiche previste sono di natura formale o riguardano il traffico transfrontaliero di rifiuti. Pertanto, nessuna ha ripercussioni dirette sui Cantoni e sui Comuni.

## **5.3 Ripercussioni per l'ambiente e l'economia**

Siccome la valorizzazione materiale non è sempre possibile in Svizzera, in futuro sarà espressamente possibile l'esportazione di alcune frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente (ad es. la plastica proveniente dalle economie domestiche) finalizzata al riciclaggio dei materiali. Ai sensi dell'economia circolare, questo comporta potenzialmente una maggiore percentuale di riciclaggio dei materiali e un minore impatto ambientale (minore consumo di risorse).

Le frazioni combustibili provenienti dalla selezione di rifiuti non raccolti separatamente dell'industria e dell'artigianato non potranno più essere esportate. Per ragioni di costo, ciò potrebbe indurre le imprese a raccogliere separatamente più rifiuti per destinarli alla valorizzazione materiale, un ulteriore fattore, questo, che consentirebbe di ridurre il consumo di risorse.

Il divieto di esportazione dei rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese in caso di sufficienti capacità di trattamento in Svizzera riduce il numero di trasporti all'estero e il relativo impatto ambientale. Questo consente un migliore sfruttamento degli impianti di trattamento svizzeri. I rifiuti provenienti da imprese ed economie domestiche che presentano una composizione identica vengono quindi trattati allo stesso modo.

Di fatto non cambierà nulla nel caso delle esportazioni di frazioni raccolte separatamente dai rifiuti urbani. L'UFAM autorizza già ora tali esportazioni. La modifica consente una maggiore precisione e garantisce la certezza del diritto.

Secondo le informazioni di cui dispone l'UFAM, in Svizzera sono poche le aziende che gestiscono un impianto di selezione di rifiuti misti provenienti dall'industria e dall'artigianato. L'abolizione della possibilità di esportare potrebbe avere un impatto sulla redditività degli impianti, poiché le frazioni devono essere utilizzate per la valorizzazione energetica in Svizzera presso gli IIRU o i cementifici. Tuttavia, gli impianti in Svizzera sono anche in concorrenza tra loro. Si prevede un effetto positivo per gli IIRU e i cementifici svizzeri, in quanto sarà disponibile una maggiore quantità di combustibili sostitutivi.

Limitare la possibilità per le imprese di esportare i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e parchi potrebbe rendere, puntualmente e localmente, lo smaltimento di questi rifiuti un po' più costoso. Ciò è compensato dagli effetti ambientali positivi summenzionati e da un migliore sfruttamento delle imprese svizzere.